



Gent.mi
Clienti
LL.SS.

Circolare n.03/2020 27/03/2020

- **Bonus 600 euro anche ai soci di Snc e Srl i chiarimenti del MEF**
- **Sospensione dei mutui prima casa**

Affrontiamo il primo argomento oggetto di questa nostra circolare ed a tal proposito il MEF fornisce alcuni utili chiarimenti sulle novità previste dal D.C."Cura Italia".

Il Ministero dell'Economia viene a sciogliere alcuni dei dubbi sollevati dai lavoratori autonomi ovvero che anche i soci di Srl o Snc, **seppur non classificabili come lavoratori autonomi in quanto svolgono l'attività in forma societaria**, potranno fare domanda per beneficiare del bonus una tantum di 600 euro.

L'indennizzo, previsto attualmente **per il solo mese di marzo**, potrà essere richiesto accedendo al portale INPS. Entro la fine del mese partirà la fase di presentazione delle domande, **che saranno valutate in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse stanziato**.(vedi circolare 01/2020)

FAQ disponibili online, di seguito l'interpello specifico:

"I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago, sono tra i destinatari dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?"

Il MEF risponde:

L'indennità una tantum di 600 euro è personale e non attribuibile alla società in quanto tale. Il diritto a fare domanda si estende quindi anche ai soci di Srl o Snc iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago per via di un obbligo legislativo.

Del resto anche l'INPS **aveva dato un primo cenno di** chiarimento nel messaggio INPS n. 1288 del 20 marzo 2020.

In merito al bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi, ed in riferimento agli iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, venivano inclusi nell'elenco dei destinatari gli iscritti alla gestione: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Resta ferma l'esclusione per i titolari di pensione diretta e per gli iscritti ad enti di previdenza privati. Lo stesso messaggio dell'INPS estende in via interpretativa l'accesso al bonus di 600 euro anche ai partecipanti a studi associati o società semplici non titolari di partita IVA che esercitano un'attività di lavoro autonomo che **comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS**.

Restano, allo stato attuale, esclusi gli agenti di commercio che, considerando l'obbligo di versamento del contributo Enasarco, rientrano tra i beneficiari del **reddito di ultima istanza**. **In tal caso**

si attende un decreto ministeriale ad hoc, da adottare in coordinamento con le Casse di categoria, per la definizione di requisiti e modalità di presentazione della domanda.

E' convinzione di chi scrive e che all'approssimarsi della scadenza ancora sia tutto in alto mare, l'attesa dei provvedimenti attuativi, tanto millantati ma ancora inesistenti, sarà ripagata magari domenica notte con istruzioni astruse delle quali il povero utente cittadino italiano, con la creatività che gli è propria, riuscirà a farsene carico.

Secondo argomento che cercheremo di trattare ed altrettanto caro a noi tutti, è quello inerente la sospensione mutuo prima casa. Tale opportunità temporanea non è automatica, e deve essere richiesta dagli interessati seguendo la procedura prevista dal Fondo Consap.

L'emergenza COVID19 permette la sospensione dei mutui a due categorie di lavoratori:

1. lavoratori autonomi e liberi professionisti che presentino un'autocertificazione di riduzione del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all'ultimo trimestre del 2019.
2. dipendenti che hanno subito la riduzione dell'orario lavorativo o la sospensione dal lavoro;

Diversamente da altre misure inserite nel DL "Cura Italia", per la sospensione dei mutui prima casa non è necessario aspettare un decreto attuativo. È possibile presentare domanda da subito fermo restando un chiarimento, nel caso degli autonomi, sul calcolo corretto per la determinazione della riduzione del 33%, ovvero se per il trimestre successivo al 21/03/2020 o se può bastare una frazione di esso, dato che il trimestre successivo al 21/02 si chiude il 21/05.

Il testo interviene sulle regole di accesso al fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa già regolato dalla legge numero 244 del 2007, permette di chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.

L'articolo 54 del DL numero 18 del 17/03/2020, prevede, in deroga alla disciplina ordinaria per 9 mesi a partire dall'entrata in vigore:

- l'estensione del beneficio ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che *"autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus"*;
- l'accesso al Fondo senza presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il secondo intervento sul tema riguarda, tra i potenziali beneficiari del Fondo di solidarietà, anche tutti i lavoratori dipendenti che subiscono ***"una sospensione dal lavoro o riduzione***

dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”.

Si rammenta che tutte queste circostanze devono essere state dettate dall'emergenza Covid19, per cui, ad esempio, chi ha perso il lavoro prima del 21/02/2020, cioè prima che l'epidemia interessasse formalmente il nostro Paese, non avrà diritto a questa agevolazione.

Come presentare domanda.

La richiesta di sospensione deve essere inoltrata direttamente alla propria banca presentando:

- **modulo di domanda Consap;**
- **documentazione necessaria a dimostrare di essere nelle condizioni indicate dai due decreti:**
- **riduzione dell'orario lavorativo o la sospensione dal lavoro per i lavoratori dipendenti;**
- **autocertificazione della riduzione del fatturato per lavoratori autonomi e i liberi professionisti.**

Non sarà la banca a decidere sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo ma la Consap, ovvero la società pubblica che gestisce l'agevolazione. La risposta arriverà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Una volta accettata la richiesta, il Fondo provvederà al rimborso del 50% degli interessi del mutuo residuo per il periodo di sospensione. Importante ricordare che alla ripresa dei pagamenti, oltre alla quota capitale delle rate, l'interessato si troverà la quota del 50% degli interessi che rimangono a suo carico non coperta dal fondo che saranno spalmati negli anni residui del mutuo, con una rata leggermente più alta e con una durata maggiore del mutuo stesso.

Con la speranza di aver dissipato qualche dubbio in merito alle normative trattate auguriamo salute, forza e coraggio, ne usciremo più forti di prima.